

Deposito di memoria istruttoria integrativa di altra presentata in precedenza ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.

Tribunale di Mantova, Sez. I. Sentenza del 30 maggio 2017. Est. Bernardi.

Processo civile – Deposito di memoria istruttoria integrativa di altra presentata in precedenza ai sensi dell’art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. – Inammissibilità per consumazione del potere della parte

L’avvenuto deposito della memoria istruttoria prevista dall’art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. determina la consumazione del potere riconosciuto alla parte sicché è inammissibile il deposito di ulteriore memoria integrativa benché avvenuto nel rispetto dei termini previsti da tale disposizione.

(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

Tribunale di Mantova
Sezione Prima

Il Giudice Istruttore,
letti gli atti del procedimento n. 1968/16 R.G. all’esito della odierna udienza, così provvede:

- rilevato che la difesa attorea ha depositato unicamente la memoria istruttoria di cui all’art. 183 VI co. n. 3 c.p.c. e chiesto di essere ammessa alla prova contraria nel caso di ammissione dei capitoli di prova avversari;
- osservato che il convenuto ha depositato una prima memoria, redatta ai sensi dell’art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. in data 11-4-2017 e, in data 12-4-2017, una seconda memoria istruttoria integrativa oltre alla memoria prevista dal n. 3 della disposizione sopra menzionata;
- ritenuto che i capitoli di prova orale dedotti dalla difesa del convenuto nella memoria datata 11-4-2017 non possono essere ammessi per superfluità e che il rigetto di tale istanza comporta l’assorbimento di quella formulata, in via condizionale all’accoglimento della richiesta avversaria, da parte dell’attore;
- ritenuto che deve ritenersi inammissibile la memoria istruttoria integrativa depositata dal convenuto il 12-4-2017 posto che il deposito della prima di esse ha determinato la consumazione della facoltà riconosciuta alla parte (in tal senso vedasi Trib. Frosinone 10-10-2014; sul tema in generale v. Cass. 30-11-2012 n. 21472) dovendo assicurarsi una ordinata gestione del processo, finalità che verrebbe pregiudicata ove

le istanze istruttorie venissero formulate in più atti, da ciò ulteriormente conseguendo che deve ritenersi inutilizzabile il documento allegato a tale memoria integrativa;

p.t.m.

- rigetta le istanze istruttorie formulate, dichiara inammissibile la memoria istruttoria di parte convenuta datata 12-4-2017 e inutilizzabile il documento ad essa allegato;

- fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24-10-2017.

Mantova, il 30 maggio 2017.

Il Giudice Istruttore
Dott. Mauro Bernardi